



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 del 19.11.2013

OGGETTO

Approvazione Regolamento per la pubblicità, la trasparenza e la diffusione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, ai sensi art. 14 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

<p>IL SEGERTARIO GENERALE</p> <p>Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole, in data 24.09.2013</p> <p>F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste</p>
<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - D.Lgs. n. 267/2000:</p> <p style="text-align: center;">/</p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - D.Lgs. n. 267/2000, in data 24.09.2013</p> <p>F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste</p>

L'anno duemilatredici, addì **diciannove** del mese di **novembre**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19,00, in grado di seconda convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	DI FAZIO Pasquale	Si	13	DONATIVO Giuseppe	Si
2	CRISTIANI Antonietta	No	14	SINIGAGLIA Sergio	Si
3	BUCCI Carmine	Si	14	SINESI Sabino	Si
4	CAPOZZA Antonio N.	Si	16	CAPORALE Sabino A.	Si
5	CASTROVILLI Antonio	Si	17	VENTOLA Francesco	Si
6	FILIPPONE Edoardo	Si	18	DI PALMA Nicola	No
7	DIAFERIO Giuseppe	Si	19	PETRONI Maria Angela	Si
8	PELLEGRINO Cosimo	Si	20	MATARRESE Giovanni	Si
9	SELVAROLO Sabina	Si	21	DI NUNNO Saverio	Si
10	METTA Giuseppe	Si	22	LANDOLFI Nadia Giovanna	Si
11	IACOBONE Giovanni M.	No	23	SABATINO Antonio S.	Si
12	IMBRIC1 Fortunato	Si	24	PAPAGNA Luciano Pio	No
			25	LA SALVIA Ernesto - Sindaco	No

CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 - ASSENTI N. 5.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI BASILE Pietro, FACCIOLONGO Sabino, LUPU Laura Simona, MINERVA Francesco, PISCITELLI Leonardo, ZANNOLFI Cosimo, QUINTO Giovanni, MINERVA Francesco.

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

In prosecuzione di seduta, il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione il punto n. 3 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la pubblicità, la trasparenza e la diffusione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, ai sensi art. 14 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33".

Il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Teresa Oreste, avuta la parola, relaziona sull'argomento, citando la normativa che disciplina la materia.

Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, rimarca l'attenzione sull'obbligo, da parte di chi pubblica i dati presentati dagli Amministratori, di oscurare i dati sensibili e non pertinenti. Dà lettura dell'art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013 e chiede rettifica dati già pubblicati, con riferimento al precitato articolo.

Il Segretario Generale, avuta la parola, in merito a quanto asserito dal Consigliere Sabatino precisa che la responsabilità della pubblicazione degli atti attiene ai singoli dirigenti, come previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013 e distingue tra atti formati dalla P.A. e atti forniti alla stessa per gli adempimenti di legge.

Il Consigliere Sabatino (Io Sud), avuta la parola, in replica afferma di non condividere le delucidazioni fornite dal Segretario Generale sulla questione.

Il Consigliere Castrovilli (P.D.), avuta la parola, dopo aver ottenuto i richiesti chiarimenti dal Segretario Generale, circa l'obbligatorietà o discrezionalità in merito all'ammontare delle sanzioni previste all'art. 7 del Regolamento in discussione, (Il Segretario Generale chiarisce le finalità della norma, richiamando le delibere CIVIT n. 65 e 66/2013 e la legge 24.11.81 n. 689, con separazione tra ufficio che compie l'istruttoria ed ufficio che irroga la sanzione), annuncia la presentazione di apposito emendamento, ritenendo discriminante non differenziare tra chi non presenta situazioni patrimoniale privata e chi non presenta redditi pubblici..

Il Presidente, al fine di consentire al Consigliere Castrovilli di formulare per iscritto l'annunciato emendamento, propone la sospensione dei lavori per 10 minuti e la sottopone a votazione in forma palese per appello nominale che viene approvata, avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 20

Consiglieri assenti. n. 5 (La Salvia, Cristiani, Iacobone, Di Palma, Papagna)

Favorevoli: n. 20

Lo stesso **Presidente**, alle ore 20,24 annunciato l'esito della votazione, dichiara sospesi i lavori per 10 minuti.

Alle ore 20,37, accertata per appello nominale la presenza di n. 19 Consiglieri e n. 6 assenti (La Salvia, Cristiani, Iacobone, Di Palma, Matarrese, Papagna) il **Presidente** dichiara aperti i lavori.

Il Consigliere Castrovilli (P.D.), avuta la parola, dà lettura dell'emendamento all'art. 7 del regolamento in discussione del seguente tenore: "*In riferimento all'art. 23 del Regolamento del Consiglio Comunale i sottoscritti consiglieri comunali in carica del Comune di Canosa di Puglia presentano i seguenti emendamenti riferiti al: REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI (art. 14 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33)*

- l'Art. 7 "SANZIONI", verrà così modificato

Violazioni

al n. 2 "Mancata comunicazione di tutti i documenti e le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 - da € 2.000,00 (duemila) a € 4.000,00 (quattromila);

al n. 3 "Mancata comunicazione di tutti i documenti e le informazioni di cui alle lettere f.1), f.2), f.3) , f.4) e f.5) del comma 1 dell'art. 3 anche riferiti al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado civile se consenzienti. - da 3.000,00 (tremila) ad € 1.000,00 (mille)

al n. 4 "Per ogni documento o informazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 non comunicato da € 500,00 (cinquecento) sino ad un massimo complessivo di € 2.000,00 (duemila)" - da € 500,00 (cinquecento) sino ad un massimo complessivo di € 4.000,00 (quattromila);

al n. 5 "Mancata comunicazione di tutti i documenti e le informazioni di cui alle lettere f.1), f.2), f.3) , f.4) e f.5) del comma 1 dell'art. 3 anche riferiti al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado civile, se consenzienti. - da € 1.000,00 (mille) sino ad un massimo complessivo di € 3.000,00 (tremila)" - da € 500,00 (cinquecento) sino ad un massimo complessivo di € 1.000,00 (mille).

Gentile Sindaco, Presidente e consiglieri tutti, con riferimento al regolamento in fase di approvazione, la presentazione dell'emendamento all'art. 7 "Sanzioni" così come appena enucleato nasce dall'esigenza di "penalizzare", con sanzioni più gravose, chi non pubblicizzi adeguatamente incarichi e compensi di stretta pertinenza della carica che si ricoprono o che andranno a ricoprire e con il ruolo pubblico che si è deciso di assumere, penso rispettando in tal modo pienamente quelle che sono le volontà del legislatore che mira ad evitare arricchimenti non leciti derivanti dal ruolo assunto".

Canosa di Puglia 19/11/2013

Consigliere comunale: Antonio Castrovilli, Giuseppe Donativo, Sabino Sinesi, Sergio Sinigaglia, Fortunato Imbrici

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, comunica che sull'emendamento suddetto sono stati resi, seduta stante il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 ed il visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Segretario Generale e lo pone in votazione in forma palese, per appello nominale, lo stesso viene approvato, avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 19

Consiglieri assenti. n. 6 (La Salvia, Cristiani, Iacobone, Di Palma, Matarrese, Papagna)

Favorevoli: n. 17

Astenuti: n. 2 (Landolfi, Sabatino).

Lo stesso **Presidente**, poi, pone in votazione in forma palese, per appello nominale, l'intero Regolamento per la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, che viene approvato, avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 19

Consiglieri assenti. n. 6 (La Salvia, Cristiani, Iacobone, Di Palma, Matarrese, Papagna)

Favorevoli: n. 17

Astenuti: n. 2 (Landolfi, Sabatino)

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

Il Presidente del Consiglio, Pasquale Di Fazio, su relazione istruttoria del Segretario Generale, propone l'adozione del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- **il Decreto legislativo 14/03/2013 n. 33** recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", dispone:

- all'Articolo 14 - "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"

1. *Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:*

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) il curriculum;*
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.*

2. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio."*

- all'Articolo 47 - "Sanzioni per casi specifici"

1. *La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.*

2. *La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.*
3. *Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.*

- all'Articolo 49 - "Norme transitorie e finali"

al comma 3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- **La Legge 5 luglio 1982, n. 441** recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti" come modificata dall'art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, dispone:

- all' Art. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 4) *ai consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale;*
- 5) *ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.*

- all'Art. 2.

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

- 1) *una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";*
- 2) *copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;*
- 3) *una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.*

- all'Art. 3.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

- all' Art. 4.

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

- all'Art. 11.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri ... 4) e 5) dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

Dato atto che questo Comune risulta avere, al 31 dicembre 2012, una popolazione residente pari a n. 30190 abitanti;

Viste le seguenti deliberazioni della CIVIT:

– **n. 50/2013 in data 04/07/2013**, recante le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e relativi allegati, così come aggiornati e visionabili sul sito della CIVIT, alla Sezione Trasparenza e Integrità, Linee Guida Trasparenza ;

– **n. 65/2013 in data 31/07/2013**, in tema di “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”, dalla quale si evince:

➤ “... sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l’obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di comuni si precisa che l’obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti.”

➤ “Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 1, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività.”

➤ “In assenza nel d.lgs. n. 33/2013 di una specifica disposizione transitoria, gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile 2013).

A favore di questa interpretazione si consideri che l’art. 49, comma 3, del d.lgs. 33/2013 stabilisce che le sanzioni specificamente collegate alla mancata pubblicazione degli obblighi di cui all’art. 14 “si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”. L’applicazione delle sanzioni presuppone, dunque, che sia data immediata pubblicazione ai dati in questione.

Il riferimento alla pubblicazione dei dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina (art. 14, comma 2) non riguarda, infatti, la decorrenza dell’entrata in vigore dell’obbligo ma è da intendersi riferito esclusivamente all’attuazione della disposizione successivamente alle elezioni.”;

- “Sulla base di una interpretazione coordinata dell’art. 14 con la legge 5 luglio 1982, n. 441, è da ritenersi che l’obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal decreto legislativo n. 33/2013, riguardanti la situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, è posto in capo al titolare dell’incarico politico. Quest’ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle.”;
 - “Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.”
- **n. 66/2013 in data 31/07/2013**, in tema di “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013)”, dalla quale si rileva:
- “L’art. 47 del d. lgs. n. 33/2013 introduce uno specifico sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 c. 2, e 47, c. 2, ultimo periodo, del medesimo decreto.”
 - “... i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico sono tenuti a comunicare i suddetti dati al Responsabile della trasparenza, o ad altro soggetto individuato da altra disposizione anche regolamentare interna a ciascuna amministrazione”.
 - “I dati e le informazioni di cui agli artt. 14, 22 c. 2, 47 c. 2, secondo periodo, sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”.”
 - “L’articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione sopra illustrati.”
 - “... in caso di mancata o incompleta comunicazione, l’irrogazione, a carico del responsabile della mancata comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessato.”
 - “La sanzione pecuniaria di cui sopra è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico.”
 - “qualora il Responsabile della trasparenza o altro soggetto individuato da un atto organizzativo interno o da altra disposizione anche regolamentare di ciascuna amministrazione ... non riceva i dati che i soggetti sono tenuti a comunicare per la pubblicazione, ovvero il Responsabile della trasparenza o l’OIV accertino che il responsabile della pubblicazione – qualora diverso dal Responsabile della trasparenza in base agli atti sopra citati – non ha provveduto a pubblicare i dati e le informazioni di cui all’art. 14, sono tenuti a segnalare alla CIVIT l’inadempimento rilevato. Il Responsabile è tenuto, altresì, a comunicare l’eventuale successivo adempimento.”
 - “le sanzioni “sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”. Le norme rilevanti, a questo fine, nella legge n. 689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18.”
 - “In base a questo rinvio, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l’interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l’ufficio che compie l’istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).”

“In particolare, il regolamento individua, il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione di norma, e compatibilmente con l'autonomia riconosciuta agli enti territoriali, individuati tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina. L'adozione del regolamento deve essere tempestiva.”

- “Si evidenzia che il procedimento per l'irrogazione della sanzione è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte della CIVIT, dell'OIV e del Responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio, così come individuato dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione.”
- “Gli OIV o strutture con funzioni analoghe, a norma dell'art. 14, lett. g) del d.lgs. n. 150/2013, accertano d'ufficio la mancata pubblicazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla presente delibera, o a seguito di richiesta da parte della CiVIT, o di segnalazione del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione, di privati cittadini o, comunque, secondo quanto previsto nei sistemi di monitoraggio e vigilanza interna definiti dalle amministrazioni e descritti nel programma triennale della trasparenza e integrità nei sistemi di monitoraggio ivi illustrati (v. delibera CiVIT n. 50/2013).”

Tutto ciò premesso:

Tenute presenti le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, ed, in particolare, gli articoli 11, 14, 17 e 18 in conformità alle cui disposizioni è da disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 47 del d.lgs. n.33/2013;

Ritenuto necessario disciplinare con apposito regolamento le modalità e gli adempimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dalle sopra riportate disposizioni legislative, in conformità alle direttive impartite dalla CIVIT con le sopraccitate deliberazioni;

Visto lo schema di “Regolamento per la pubblicità, la trasparenza e la diffusione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, ai sensi art.14 D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33” composto da otto articoli, redatto dal Segretario Generale, Dr.ssa Oreste Maria Teresa;

Rilevata la competenza di questo consesso ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11 della legge n.441/1982;

Visti

- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il visto di conformità apposto ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Segretario Generale, Dr.ssa Oreste Maria Teresa;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente, con n.17 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Landolfi, Sabatino),

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di approvare il “Regolamento per la pubblicità, la trasparenza e la diffusione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, ai sensi art.14 D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33”, composto da otto articoli, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la presente deliberazione;
- 3) di disporre che il Segretario Generale, avvalendosi della collaborazione del personale del I SETTORE e, in particolare, dell'Ufficio Segreteria-Affari Generali e della Sezione Informatica: provveda a che il predetto regolamento sia pubblicato a tempo indeterminato sul sito web istituzionale di questo Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente"; a verificare che sia data attuazione a tutti gli adempimenti derivanti dall'entrata in vigore del regolamento oggetto del presente atto; di inviare copia del predetto regolamento ai titolari di incarichi politici come definiti dall'articolo 2 del medesimo nonché ai Dirigenti, ai componenti del Nucleo di Valutazione e dell'Organo di revisione di questo Comune, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, in base al quadro normativo e regolamentare vigente.

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Diaferio, il Consiglio Comunale con n. 17 voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti, mentre i Consiglieri Landolfi e Sabatino, pure presenti, si sono astenuti dalla votazione. (Risultano assenti i Consiglieri: La Salvia, Cristiani, Iacobone, Di Palma, Matarrese, Papagna), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

=====

Esce il Consigliere Sinigaglia. Pertanto, i Consiglieri presenti sono n. 8 e gli assenti . 7

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

F.to

Dott.ssa Maria Teresa ORESTE

Il Presidente del Consiglio

F.to

Dott. Pasquale DI FAZIO

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:




è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal **23.01.2014** al **07.02.2014** al n. **255**

ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, lì **23.01.2014**

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli



è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli

